

Consiglio Regionale della Toscana



– IX legislatura –



Esposizione del crocefisso negli edifici e nei locali degli immobili regionali.

di iniziativa dei consiglieri regionali:

- Antonio Gambetta Vianna -

- Gian Luca Lazzeri -

FEBBRAIO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La giurisprudenza amministrativa italiana ha più volte affermato che il Crocefisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa (Consiglio di Stato, parere n.63/1988).

I giudici di palazzo spada hanno anche affermato che il crocefisso non può essere definito come un "suppellettile" o un "oggetto di culto", ma *"è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc) che hanno un'origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).

Anche la Suprema Corte ha riconosciuto che i principi del Cristianesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese (Corte Costituzionale sentenza n. 389/04).

In una sede non religiosa, quali possono essere i locali degli immobili regionali, il crocefisso riveste per i credenti i suoi accennati valori religiosi, ma per tutti (credenti e non credenti) la sua esposizione è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile valori civilmente rilevanti, valori che stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, *"[...] ed in tal senso il crocefisso – sottolineano ulteriormente i giudici amministrativi – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata"*.

Il crocefisso è dunque non solo una icona religiosa del Cristianesimo, con il suo valore spirituale, ma contiene in sé anche altri valori: la nostra identità storica - culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.

Nel nostro ordinamento l'esposizione del crocefisso, in luoghi pubblici (nello specifico aule scolastiche), è attualmente prevista normativamente nel R.D. del 965/1924.

PROGETTO DI LEGGE

“ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NEGLI EDIFICI E NEI LOCALI DEGLI IMMOBILI REGIONALI”

Preambolo

Visti gli articoli 2, 3 e 7 della Costituzione della Repubblica;

Considerato che il Crocefisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa ed è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili che delineano l'attuale ordinamento regionale e statale.

Si approva la presente legge:

Art. 1

(Principi e finalità)

Il crocefisso contiene in sé i valori della nostra identità storica e culturale quali il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.

La Regione, con la presente legge, si propone di rafforzare nella coscienza dei cittadini toscani il senso di appartenenza ad un'identità storica e culturale fondata su valori cristiano-cattolici.

Art. 2

(Esposizione crocefisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati dalla Regione)

Per le finalità di cui all'articolo 1 è fatto obbligo esporre l'immagine del crocefisso nelle sale istituzionali e all'ingresso di ogni bene immobile e di ogni locale che la Regione, direttamente o indirettamente, utilizzi per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 3

(Sanzioni amministrative)

La mancata esposizione del crocifisso ai sensi dell'art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1.200,00.

Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Gli importi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono all'interno del capitolo 11007 – “Proventi derivanti dal sanzionamento amministrativo (L.R. 81/2000)” dell'UPB 1.1.1 - “Imposte e tasse”.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

